

Copia X Avvocatura

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE CIVILE DI GENOVA

SEZIONE II

In composizione monocratica  
In persona del giudice dottor Roberto Braccialini  
Ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Nella causa civile promossa da:

TONIONI ANNA MARIA residente in P.zza Calderoni 1 Bologna ed elettivamente domiciliato in Galleria Mazzini presso lo studio dell'avv. Sergio Bianchi che la rappresenta e difende come da mandato in atti.

ATTRICE

CONTRO

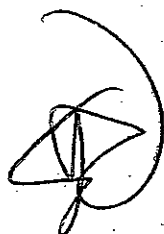
MINISTERO INTERNI, MINISTERO DELLA DIFESA, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI con sede in Roma ed elettivamente domiciliati in Genova V.le Brigate Partigiane 2 presso l'avvocatura di Stato.

CONVENUTI

CONTRO

COSTANTINO ANTONIETTA residente a Bologna in via del Fossato 15 ed elettivamente domiciliata in Genova Galleria Mazzini 3/7 presso lo studio dell'avv. Sergio Bianchi che la rappresenta e difende come da mandato in atti.

INTERVENUTA VOLONTARIA



Oggetto  
Riforma - d.d.u.

Rep. N° 1958/A

Cr. N° 2100

- 9 MAG. 2005

N° 2295

Sentenza

9005

# SVOLGIMENTO del PROCESSO

in causa: TONIONI

ANNA MARIA - COSTANTINO ANTONIETTA / MINISTERO DEGLI INTERNI - MINISTERO

DELLA DIFESA - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 13823/2001 R.G. e 1327/2001

R.SEZ.

Con citazione del 2.11.2001 l'avv. Anna Maria TONIONI, residente in

Bologna, conveniva in giudizio la PRESIDENZA del CONSIGLIO dei

MINISTRI, il MINISTERO della DIFESA ed il MINISTERO degli INTERNI

esponendo quanto segue. Nei giorni 19, 20 e 21 luglio 2001 si è tenuta a

Genova una riunione dei capi di stato dei principali Paesi industrializzati

denominata G8: in occasione di tale riunione si sono svolte manifestazioni di

numeroso associazioni, soprattutto giovanili, riunite sotto la sigla di *Genoa*

*Social Forum* per protestare contro gli scopi di tale *meeting* internazionale.

L'avv. TONIONI ha partecipato, assieme ad altri avvocati, alle

manifestazioni di quei giorni in qualità di "osservatore legale" per conto del

predetto *Forum*. Tutti gli osservatori legali, per una rapida identificazione,

indossavano una maglietta gialla con grandi adesivi rossi sul davanti e sulla

schiena con scritto *Avvocati - Lawyer* e sul retro la scritta "*Organizzazione*".

Venerdì 20 luglio 2001 verso le ore 13 la TONIONI, insieme ad altro



avvocato, alla dr.essa COSTANTINO (biologa, anch'ella portatasi a Genova per le manifestazioni collegate al G8) ed ai coniugi genovesi sigg.ri Luciana TROTTA ed Adriano SILINGARDI, persone da poco conosciute, si trovava nella piazza Alessi, nel centro città, all'epoca compresa nella cd. "zona gialla" che delimitava una porzione cittadina in cui vi era divieto di manifestazioni pubbliche (pur essendo consentito l'accesso ad essa, a differenza della "zona rossa" contigua, cui si accedeva solo in base ad autorizzazione). In quel momento nella Piazza Alessi stazionavano alcuni blindati ed erano disposte forze di polizia (Carabinieri e Polizia di Stato) in assetto antisommossa le quali, ad un tratto, improvvisamente, salivano sui loro mezzi e ripiegavano verso corso Andrea Podesta, in cui - all'altezza del Ponte Monumentale - erano disposti i grigliati di demarcazione tra "zona gialla" e "zona rossa".

Intorno al gruppo di persone presenti sulla piazza la situazione era normale e tranquilla ma ad un certo punto furgoni e le macchine della Polizia di Stato, con una manovra di accerchiamento, si arrestavano inspiegabilmente di fronte alla TONIONI, COSTANTINO ed alle altre persone in loro compagnia. Gli agenti, vestiti in tenuta antisommossa e con il casco che

coprieva loro il viso, saltavano giù dai veicoli e, senza motivazione alcuna,

piombavano addosso al gruppetto di persone, assolutamente pacifiche, urlando in maniera concitata "Via, via, via". Un poliziotto con il casco chiuso sul volto, guanti e manganello in mano, si dirigeva con impeto verso la

TONIONI urlando: "*Giù brutta troia, giù!*". L'attrice alzava le braccia e

rimaneva immobile con le spalle contro il muro di un edificio: malgrado ciò

il poliziotto alzava il manganello per colpirla e la professionista si copriva la

testa per ripararsi e si sdraiava per terra. L'agente a quel punto la colpiva

violentemente sulla schiena, più e più volte, all'altezza delle reni. I colpi e gli

insulti continuarono, malgrado i presenti manifestassero chiaramente ai

poliziotti l'assoluta estraneità della TONIONI ad alcun fatto violento, fin

quando il coraggioso intervento della TROTTA riusciva ad interrompere tale

scena di violenza "*inutile e gratuita*". Dopo aver pesantemente picchiato con i

manganelli altre persone, ed in particolare la dressa COSTANTINO

provocandole ecchimosi, i poliziotti ritornavano sui loro cellulari e ancora

urlando violentemente insulti ai presenti, si allontanavano rapidamente.

Tanto premesso, si reclamava il risarcimento dei danni ingiusti che

l'avv. TONIONI aveva subito in occasione di tale vicenda, che erano

innanzitutto danni fisici per le ripetute bastonate ricevute mentre ella era a terra indifesa, ed inoltre danni alla salute psichica per la malattia successivamente emersa e documentata con certificazioni del S.S.N.; danni altresì riconducibili alla figura del danno esistenziale in riferimento alla compromissione di diritti fondamentali della persona (artt. 2, 3, 13, 16, 17, 18, 21, 32 della Costituzione) calpestati con le violente e gratuite iniziative degli agenti della P.S., da valorizzarsi in somma non inferiore ad un miliardo e mezzo di lire.

Analoghe istanze risarcitorie, a fronte di un racconto del tutto speculare, venivano avanzate dalla dr.ssa Antonietta COSTANTINO, biologa bolognese, che interveniva volontariamente nel processo con comparsa in data 19.11.2001 assumendo di essere stata percossa dagli stessi agenti di Polizia nel medesimo episodio riferito dall'attrice.

Costituendosi in giudizio, due Amministrazioni convenute sostenevano in primo luogo il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla vicenda in discussione (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO; MINISTERO DELLA DIFESA). Nel merito, l'Avvocatura distrettuale contestava che si fosse verificato un fatto di gratuita violenza, quale descritto dalle due parti attrici,

6

riferendo invece che nel corso di operazione di ordine pubblico si era proceduto ad alcuni fermi a seguito della presenza di manifestanti armati e travisati, muniti di corpi contundenti, che da Corso Podestà si dirigevano verso piazza Alessi poco dopo le 13. Dunque, non vi era stato alcun passaggio di un "corteo pacifico" in zona nell'orario indicato, e nessun intervento era stato eseguito dopo la dispersione del medesimo; in ogni caso, non si era verificato alcun incidente violento nella zona del Ponte Monumentale o nei suoi pressi.

Il procedimento, dopo i chiarimenti richiesti alle parti sulla legittimazione passiva delle amministrazioni in causa, è stato istruito con l'esame a teste dei coniugi TROTTA e SILINGARDI, tra quanti indicati dalle parti attrici, e dei funzionari della Polizia di Stato dott. Mauro FABBOZZI - che comandava il presidio di Piazza Alessi - e Giovanni CALESINI e Filippo LAPI, che intervennero a richiesta del loro collega per i fatti del Ponte Monumentale (vedi p.v. di udienza fg. 12 e ss.). Sono state acquisite le relazioni di servizio stilate nell'occasione ed i brogliacci delle comunicazioni intercorse via radio tra le forze di polizia, e si è proceduto successivamente a disporre CTU medico-legale sulla persona delle due parti attrici, su questo



base alla nota distinzione tracciata dalla Corte Costituzionale d'angoscia transeunte", riconducibile al normale danno morale soggettivo, in permanente", ovvero costituisse un semplice "patema d'animo" od uno "stato psichica", nosograficamente riconoscibile e/o un "trauma fisico o psichico disturbo eventualmente riscontrato costituisse una vera e propria "malattia familiare delle perizianze; come pure, si chiedeva al c.t.u. di verificare se il disturbo sulla vita di relazione, sulle attività lavorative, sul regime di vita attenzione, memoria, espressione verbale o gestuale etc.) e le conseguenze del specificando le facoltà psichiche pregiudicate dall'evento (ideazione, essa avesse o meno carattere di definitività o di reversibilità o di ciclicità, processo, ed in tal caso di che specie e consistenza essa fosse, e se la stessa meno affette da patologia psichica in conseguenza dell'evento per cui è somministrazione di appropriate batterie di test, se le attici risultassero o In particolare si richiedeva al perito di verificare, previa sfollagente o analoghi.

eventualmente riscontrate, all'impiego di mezzi di coazione fisica come lesioni psicofisiche - la riconducibilità causale o meno delle lesioni diretto a verificare - oltre all'esistenza, consistenza e cause di eventuali

del 24.10.94 n. 372.

Il primo elaborato scritto, sottoposto dal prof. Leonardo COCITO il 10.9.2003, è stato oggetto di diffuse critiche delle attrici in ordine alle

modalità di conduzione delle indagini peritali. A tali rilievi, previa convocazione a chiarimenti del CTU e dei consulenti di parte, si è data risposta con l'ordinanza riservata del 16.1.2004, da intendersi qui richiamata,

con cui è stata disposta la rinnovazione delle attività peritali affidandola al prof. Tullio BANDINI, il quale il 21.9.2004 ha concluso riconoscendo i seguenti postumi lesivi : ITP di giorni 60 al 25% ed IP del 5% per la TONIONI; ITT di giorni 10, altrettanti di ITP, IP del 5% per la

COSTANTINO.

L'attività istruttoria si è esaurita con l'interrogatorio libero delle parti TONIONI e COSTANTINO a chiarimenti sulla dinamica dei fatti allegata e sulle conseguenze invalidanti. Successivamente, all'udienza del 17.12.2004, la causa passava in decisione sulle conclusioni delle parti riferite in epigrafe, con assegnazione dei termini ordinari per la redazione delle difese finali.

7

7



## **MOTIVI della DECISIONE**

Per quanto attiene le questioni processuali, vanno richiamate le principali ordinanze interlocutorie rese in fase di trattazione ed istruttoria con cui si è deciso sui seguenti punti :

a) con ordinanza del 15.1.2002 si è disposto un differimento della trattazione per consentire alle parti convenute l'assunzione di adeguate difese in rapporto all'intervento principale in causa della COSTANTINO;

b) con l'ordinanza del 30.12.2002 si è statuito sulle prove contrarie offerte dall'amministrazione, riconoscendosi la tempestività di tali deduzioni probatorie;

c) con ordinanza del 16.1.2004, dopo appropriato contraddittorio, si è disposta la rinnovazione della CTU COCITO.

Tutti tali provvedimenti sono muniti di autonomia ed appropriata motivazione, per cui è sufficiente in questa sede decisoria farsene semplice richiamo e rinvio.

La questione della "legittimazione passiva" di due, fra le tre amministrazioni evocate in causa, riguarda in realtà il profilo della esatta

titolarità delle funzioni pubbliche coinvolte nella vicenda in esame e postula una preliminare ricostruzione dei fatti di causa al fine di verificare da quale amministrazione dipendessero le forze di polizia, del cui legittimo intervento si discute.

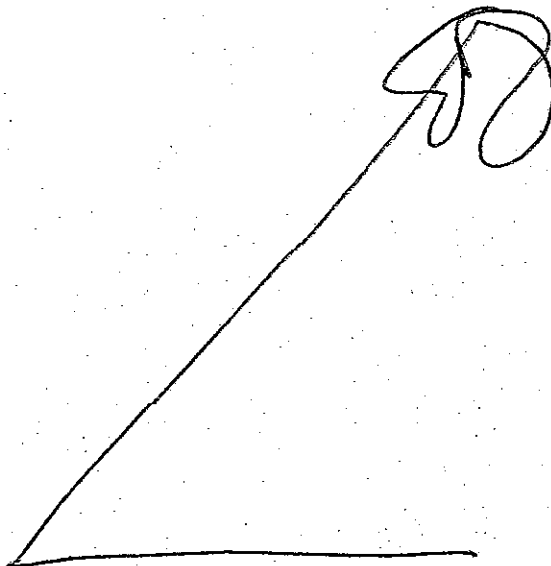
Nel merito, ritiene lo scrivente che le domanda di risarcimento dei danni della parte attrice e dell'interveniente siano fondate nei limiti di cui in appreso e, per quanto riguarda il danno alla salute, nei limiti di cui all'elaborato peritale del prof. BANDINI – per vero, non significativamente lontano dalle prime acquisizioni del dr. COCITO.

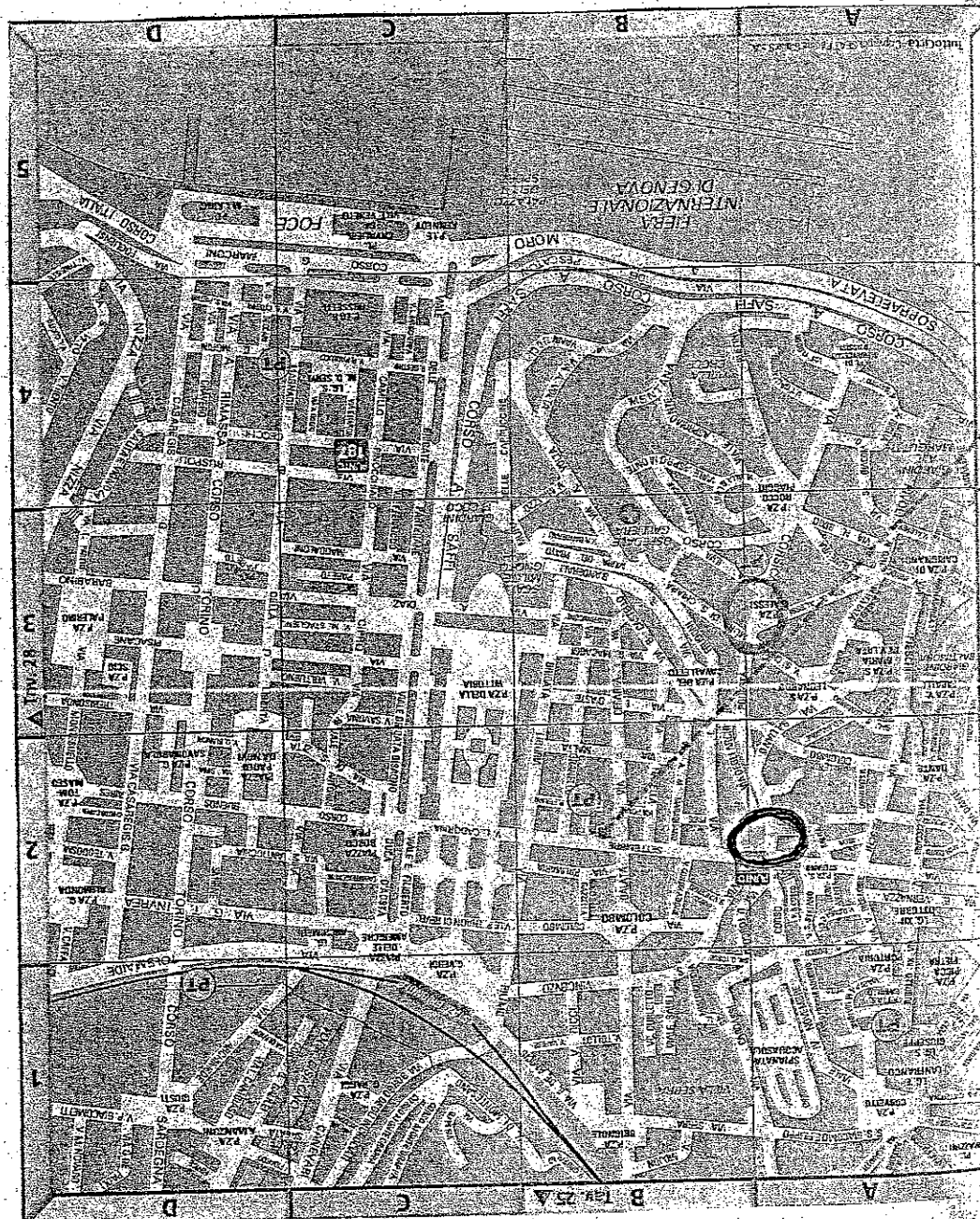
L'istruttoria orale e documentale sviluppata attraverso le udienze del 21.2.2003 e del successivo 11.3.2003 con l'escussione di cinque testimoni e l'acquisizione delle relazioni di servizio delle forze di polizia, e relative comunicazioni radio, consente una precisa ricostruzione degli accadimenti che rilevano per il processo nei seguenti termini.

L'avv. TONIONI, "osservatore legale" per conto del *Genoa Social Forum* (v. fax di incarico prodotto sub 2 dall'attrice), il quale organizzava iniziative di protesta in città contro il vertice G8 in corso di celebrazione tra i capi di stato dei principali Paesi industrializzati, e la sua amica e concittadina

dr.essa COSTANTINO che la accompagnava erano state ospitate presso l'abitazione cittadina dei sig.ri MANGINI in zona Carignano, ove avevano casualmente conosciuto i coniugi genovesi TROTTA e SILINGARDI - che pure aderivano al *Forum* - nella giornata di venerdì 20 luglio 2001.

Poco dopo aver pranzato, il gruppetto costituito dai coniugi SILINGARDI, dalle due giovani bolognesi e dall'avv. Giuseppa FINANZE si era portato nella vicina piazza Galeazzo Alessi per osservare i fumi che si levavano dalla zona levante del centro città (vedi foto n. 21 del corredo fotografico delle parti attrici). Nella acclusa piantina, tratta dallo stradario cittadino delle "Pagine Gialle", la piazza, teatro delle odierne vicende, è indicata con il nome è stata circolettata in rosso e si può notare che in cui convergono Via G. Alessi, Via s. Chiara, Via Mura di S. Chiara, C.so Podestà.







concitato la necessità di arretrare in funzione di contenimento del corteo che

Il dirigente presente dr. FABBOZZI, dopo aver fatto presente in modo

Ponte Monumentale.

praticamente a contatto con il grigliato divisorio tra le due zone cittadine sul (foto 22) a quel punto erano arretrate (foto 24) verso monte fino a trovarsi confine con la "zona rossa", e le forze di polizia presenti nella Piazza Alessi scandendo slogan e intenzionato ad eseguire un'azione dimostrativa al il confine della zona rossa, dirigendosi verso Corso Andrea Podestà, secondo i funzionari di Polizia, verso le 14) da mare lungo Via Corsica verso o anarchici greci - era transitato (secondo le esponenti, intorno alle 13; manifestanti stranieri - non è chiaro se giovani francesi del gruppo "Attack", t.u.l.p.s. erano vietate manifestazioni pubbliche e cortei. Un corteo di all'interno della "zona gialla", dove per provvedimento prefettizio ex art. 2 all'accesso non autorizzato : per contro, Piazza Alessi rimaneva ubicata stavano i varchi metallici di delimitazione della "zona rossa" inibita piantina), proprio sopra la principale arteria cittadina di Via XX Settembre, Monumentale, in corso Andrea Podestà (evidenziato con cerchio nero in Ad apprezzabile distanza dalla piazza, verso monte e a metà del Ponte



Ciò non avvenne perché, per la cronaca, come univocamente riferito dai funzionari escussi e come indirettamente consta dalle comunicazioni via radio, non vi fu alcuno "sfondamento" del confine divisorio in quanto al Ponte Monumentale - grazie ad un efficace negoziato con i responsabili dell'ordine pubblico - i manifestanti inscenarono una semplice azione dimostrativa che non comportò violenze di sorta e non innescò reazioni da parte delle forze dell'ordine: tanto meno i fermi di p.g., a cui ha fatto

cedimento del presidio del Ponte Monumentale.

soccombere di fronte ad un'azione violenta, che si temeva portasse al suscitava nei ricevuti la convinzione che le forze di polizia stessero per ridosso del divisorio, "attaccati alle griglie", ma in realtà tale comunicazione operanti, premuti dal gruppo dei manifestanti, erano immediatamente testimoniale, con tale espressione egli intendeva alludere al fatto che gli ad ore 13.55.14). Come spiegato dal vice-questore nella sua deposizione alla centrale operativa: "Siamo attaccati" (V. comunicazione di GAMMA 110 n. 2977 prodotta sub 2 dall'Amministrazione), aveva comunicato via radio (comunicazioni delle 13.56.20; 14.00.20, contenute nella relazione 12.8.2002 in un primo tempo sembrava intenzionato a "sfondare la zona rossa"



Da tale posizione, le due giovani bolognesi insieme ai loro ospiti genovesi (in quel momento, muniti di macchine fotografiche) si erano poi spostate verso il lato nord-ovest della Piazza Alessi, all'angolo con Via S. Chiara, sul marciapiede pedonale, e qui si trovavano in colloquio tra loro

indelebilmente scolpita nella memoria cittadina e collettiva.

avrebbero contrassegnato la drammatica giornata del 20 luglio 2001, così centro cittadino, da cui si vedevano provenire i fumi dei primi incendi che portate verso la balconata della piazza Alessi per guardare dall'alto verso il tra i primi, sulla loro strada, le due odierne attrici, le quali si erano poco prima fosse in corso un'aggressione violenta contro i loro colleghi ed incontrarono giunsero rapidamente in Piazza Galeazzo Alessi con il convincimento che GALESINI, allertate dal messaggio trasmesso via radio dal dr. FABBOZZI, Però le squadre di polizia di rinforzo, al comando dei dott. LAPI e legalità una "piazza tematica", si togliessero i travisamenti.

Ponte Monumentale verso la Piazza Carignano, in cui si teneva in assoluta furono quando essi pretesero che alcuni manifestanti, in fase di deflusso dal registrarono - sempre secondo le concordi voci dei funzionari presenti - vi riferimento l'Avvocatura nelle difese iniziali. I soli attimi di tensione che si

quando vennero raggiunte da alcuni agenti giunti in rinforzo dei loro colleghi

“attaccati”.

Senza minimamente procedere ad un previo controllo identificativo, e neppure verificare cosa stessero facendo le due donne, queste vennero sospinte verso il muro dell'edificio d'angolo con Via s. Chiara, spintonate, attinte con colpi di manganello, fatte accovacciare, minacciate ed insultate, e analogo trattamento ricevevano un paio di altri giovani : una minima parte della sequenza dell'azione lesiva, assai rapida, è documentata dalle fotografie scattate nell'occasione dagli increduli coniugi TROTTA-SILINGARDI, la cui concorde testimonianza ha così il preciso riscontro di eloquenti riproduzioni fotografiche. Essi tentarono inutilmente di impedire le violenze in danno delle due ragazze, all'evidenza scelte per il semplice fatto che indossavano la casacca gialla che le identificava come aderenti al G.S.F. in qualità di osservatori legali, facendo presente ai poliziotti che TONIONI e COSTANTINO non avevano fatto nulla, ma per risposta ricevettero rudi inviti ad occuparsi dei loro affari. Subito dopo, gli agenti si allontanarono a passo veloce verso Corso Podestà : la TONIONI, ripresasi, decideva di fare ritorno in Bologna mentre la COSTANTINO si tratteneva in città ancora poco





preposti in zona all'ordine pubblico, non risulta alcun intervento violento o

c) fa notare che dalle relazioni di servizio e dalle testimonianze dei funzionari

nelle due esponenti;

b) evidenzia l'assenza di immediati riscontri di lesioni personali sulla persona

lese e gli organizzatori delle manifestazioni;

a) sottolinea la "vicinanza" dei coniugi TROTTA-SILINGARDI con le parti

convenute, la quale:

di Piazza Alessi. Essa è contestata dalla difesa delle amministrazioni

funzionari di polizia per quanto concerne le ragioni dell'intervento nella zona

danno delle osservatrici del G.S.F., mentre si giova delle testimonianze dei

SILINGARDI per quanto attiene l'immediato sviluppo dell'azione lesiva in

dato di intendere, sulle concordi dichiarazioni dei coniugi TROTTA-

Questa ricostruzione dei fatti di causa fa principalmente perno, com'è

strutture pubbliche specializzate della loro città.

collegamento con i fatti genovesi, un percorso di assistenza psicologica presso

le parti lese iniziavano quindi, separatamente ed in tempi diversi, ma in

radiografico che evidenziava diffuse ecchimosi al braccio sinistro. Entrambe

tempo, e poi si sottoponeva in Bologna il 24.7.2001 ad un controllo



Per fortunata combinazione del processo, i due testimoni oculari erano muniti di macchine fotografiche, e quanto documentato nel dossier fotografico delle parti attrici convalida indiscutibilmente la ricostruzione dei fatti sopra proposta anche per le circostanze apparentemente secondarie o di dettaglio: le uniche due fotografie che si riferiscono al momento saliente dell'episodio in esame, consumatosi in un breve lasso di tempo, inquadrando nell'una la TONIONI a terra, nell'altra la COSTANTINO accovacciata,

alcuna loro partecipazione a dimostrazioni violente.

*Social Forum* contro il vertice dei capi di Stato, in chiave pacifica e senza condiviso le motivazioni di fondo delle manifestazioni organizzate dal *Genoa* certamente meno credibili per il fatto di aver chiaramente esposto di aver principali testimoni oculari escusi in questa sede, i quali non diventano Nessuna di tali obiezioni priva di credito l'affidabile narrativa dei due comparsa conclusionale a pag. 18).

d) obietta che le fotografie sottoposte non documentano "un pestaggio", ma la normale "tecnica di immobilizzazione incruenta" che si adotta usualmente per evitare la fuga delle persone fermate (v. deposizione dr. LAPI fig. 31; e la non ortodosso degli operanti;

rammostrano le due parti lese a terra, in posizione di proteggere il capo, ed in

particolare si nota la TONIONI (foto 27, infra) "schiacciata" contro lo spigolo

d'angolo del palazzo, tenuta ferma con lo scarpone sulle reni da un poliziotto

ripreso di spalle. Una posizione, all'evidenza, di difesa da colpi di manganello

i quali, poi, sulla persona della COSTANTINO hanno il preciso riscontro del

referto medico presso un ospedale bolognese stilato a tre giorni dal fatto,

quando l'interveniente aveva già fatto ritorno nella sua città: referto che

documenta ecchimosi diffuse al braccio sinistro.

Non è abituale l'introduzione in un atto giudiziario di immagini

fotografiche, ma nella specie è opportuno sfruttare le possibilità che sono

date dagli strumenti informativi per completare la motivazione con una

fotografia che fornisce l'esatta percezione visiva della limitazione della libertà

personale verificatesi nella fattispecie, pur molto breve (il tempo di tre scatti

fotografici), come e meglio di qualunque commento scritto, in termini che

sembrano attagliarsi perfettamente alla seguente indicazione della Corte

Costituzionale, impegnata a definire in questo modo il contenuto delle

limitazioni alla libertà personale alla luce dell'art. 13 della Legge

fondamentale : "...la mortificazione della dignità dell'uomo che si verifica in



ogni evenienza di assoggettamento all'altrui potere.. è indice sicuro dell'attinenza della misura alla sfera della libertà personale" (sentenza n. 105

del 2001).



E' vero che le fotografie sottoposte non riescono a cogliere l'attimo

esatto in cui le due giovani bolognesi vengono colpite con i manganelli. Ma è

anche vero che esse documentano qualcosa che non dovrebbe esserci, nella

stessa logica del racconto dei due funzionari pubblici maggiormente coinvolti

(dott. LAPI e CALESINI) : ci si chiede infatti come sia stato possibile, se non

mediante una violenza fisica e verbale, obbligare le due parti offese ad

8

assumere una posizione rannicchiata, di evidente difesa e protezione del corpo, visto che nessun "fermo di polizia" o controllo investigativo risulta mai

eseguito nel contesto considerato.

La medesima fotografia qui riprodotta conferma adeguatamente la

"coda" dell'episodio che, a dire dei due fondamentali testimoni oculari, vede

cessare le vessazioni subito dopo il loro abboccamento con gli operanti : si

nota infatti sulla destra la TROTTA che discute con l'agente che "blocca" la

TONIONI, quando le due parti lese sono ancora rannicchiate a terra.

Il fotogramma, inoltre, documenta un altro particolare dell'azione

lesiva che la TONIONI ha riferito in citazione, cioè i ricevuti colpi alle reni,

meglio circostanziato nell'interrogatorio libero con l'aggiunta di un ulteriore

fatto inizialmente taciuto per comprensibile imbarazzo : in effetti si vede

proprio una pressione dello scarpono "anfibio" del poliziotto operante contro

le reni della TONIONI, che viene "premuta" contro il muro del fabbricato

d'angolo.

Da notare che i testimoni indicati dall'amministrazione sono prodighi

di particolari circa gli antefatti dell'intervento - cioè il transito di un corteo

non troppo pacifico di manifestanti stranieri - che comunque è episodio che

non riguarda minimamente TONIONI e COSTANTINO, le quali si

trovavano a 200 e più metri dal grigliato del Ponte Monumentale, in un punto in cui non vi erano né azioni dimostrative né manifestanti. Però appare eloquente il silenzio imbarazzato che aleggia nelle difese finali dell'Amministrazione circa il madornale equivoco iniziale in cui incorsero gli operanti, chiamati in rinforzo, sulla situazione di fatto esistente in zona: equivoco determinato dall'erronea interpretazione della comunicazione del dr.

FABBOZZI.

Proprio tale disgraziata comunicazione radio (o meglio : l'erronea interpretazione della chiamata, frutto dell'evidente concitazione di quella drammatica giornata) sembra essere la possibile spiegazione di un intervento degli agenti di polizia, rimasto privo di plausibile giustificazione razionale per le vittime immediate e per le stesse persone, che da estranee vi assisterono in Piazza Alessi, fino alla rivelazione avutasi nell'odierna fase istruttoria.

I precedenti rilievo non significano, ovviamente, che i funzionari di

polizia escussi in questa sede — che potrebbero genericamente sospettarsi di un interesse generico di segno uguale e contrario rispetto ai due testi oculari -

abbiano dichiarato il falso. E sufficiente considerare che, impegnati a

fronteggiare il grosso di un corteo inizialmente non molto tranquillo, la loro

principale preoccupazione era quella di dirigersi verso il fronte dei

manifestanti in Corso Podestà e lì confrontarsi con gli organizzatori della

manifestazione per evitare che degenerasse in seri problemi per l'ordine

pubblico in una zona nevralgica della città. Per cui appare ben probabile che i

funzionari impegnati in zona in tale meritoria opera non avessero il tempo di

verificare ogni minuto comportamento che gli agenti loro sottoposti

realizzavano alle loro spalle ed appare ben possibile che, non essendovi stati

fermi o altri atti identificativi dei cittadini presenti in zona, essi siano perfino

rimasti all'oscuro di quanto occorso al legale bolognese ed alla sua amica fino

all'odierno processo.

Si consideri che, oltre al diretto riscontro di segni di lesioni abbastanza

estese ed interessanti parti del corpo della COSTANTINO, palesemente

utilizzate per ripararsi dai colpi inferti con corpi contundenti, si devono

includere come elementi di conferma delle prime due fonti testimoniali anche

gli esiti delle indagini specialistiche affidate in questa sede a due diversi

medici legali e clinici versati nella materia psichiatrica, conclusioni che

3



Il racconto dei due diretti testi oculari ha - infine - il conforto del

personale.

legale, consigliandole in tal modo di evitare ogni controllo sull'identità era rimasta vittima poteva farle temere ulteriori vessazioni anche di tipo considerato che l'assoluta irragionevolezza complessiva dell'episodio di cui non far constare in sede ospedaliera l'immediato esito delle percosse, Non deve sorprendere neppure il fatto che la TONIONI abbia preferito

TONIONI riferito nell'interrogatorio libero.

che la giovane indossava e che si vede a terra nella foto, come dalla stessa attinto la giovane professionista sulla schiena, venendo attuiti dallo zainetto da lei subita. Vi è però da considerare che è ben plausibile che i colpi abbiano difesa delle Amministrazioni come obiettiva smentita di alcuna violenza fisica L'assenza di ecchimosi sulla persona della TONIONI è letta dalla

le parti lese a ridosso ed in conseguenza dei fatti esaminati.

e giustificazione delle terapie di assistenza psicologica iniziate da entrambe "normale", né "incruento": in tali accertamenti peritali si è dato diffuso conto perfettamente compatibile, per sua genesi, con un controllo di polizia né univocamente riferiscono di un disturbo post-traumatico da stress



canone della plausibilità logica o, se si preferisce, della coerenza narrativa, perché le violenze finali degli agenti operanti sono il logico sviluppo dell'errore in cui incorsero le forze di polizia per effetto di circostanze che gli stessi testi oculari TROTTA-SILINGARDI ignoravano; mentre non si comprende, sull'opposto fronte difensivo, perché si sarebbe dovuto procedere a forme di "immobilizzazione incruenta" se non vi era alcuna prova di un coinvolgimento delle due giovani bolognesi in fatti di violenza, che gli stessi funzionari preposti all'ordine pubblico escludono sia per la limitata zona di Piazza Alessi, sia per il successivo Corso Podestà.

Non vi è dubbio che il probabile errore in cui sono incorse TONIONI e COSTANTINO nell'indicare l'orario degli accadimenti, con uno scarto nell'ordine di 45 minuti rispetto alle relazioni di servizio, scarto a cui ancora si riporta l'Avvocatura per inferire l'insussistenza degli addebiti, sia del tutto marginale e non abbia nessuna pratica rilevanza nella ricostruzione giudiziale dei fatti, una volta associato che le vicende lamentate dalle due cittadine bolognesi si verificarono dopo l'azione dimostrativa inscenata da alcuni manifestanti stranieri presso i varchi del Ponte Monumentale. Tale (unica) azione dimostrativa, inizialmente problematica per l'ordine pubblico, si risolse

poi senza complicazioni grazie alla professionalità dei funzionari preposti :  
essa costituisce quindi il non controverso antecedente logico e temporale del  
successivo discutibile intervento di alcuni agenti di polizia.

Sulla base delle precedenti considerazioni, può dunque ritenersi  
pienamente riscontrato - con il minimo e non decisivo rilievo sulla  
collocazione cronologica - il racconto dei due testi oculari, narrativa che può  
pertanto costituire affidabile supporto dimostrativo per l'affermazione di  
responsabilità dell'Amministrazione dell'Interno, da cui dipendevano gli  
ignoti agenti della Polizia di Stato che si distinsero per le violenze fisiche e  
verbalì in danno delle due esponenti, da cui sono derivate le conseguenze  
invalidanti descritte negli elaborati peritali depositati in atti.

Si rende indispensabile a questo punto, in vista dell'analisi delle poste  
di danno reclamate e riconoscibili, una disamina incidentale condotta sulla  
qualificazione dei fatti illeciti ascrivibili agli operanti, di cui ovviamente deve  
rispondere l'Amministrazione di appartenenza (Ministero degli Interni) in  
virtù del principio di dipendenza organica di cui all'art. 28 Costituzione : non  
si può infatti parlare nella specie di iniziative criminose dei singoli agenti,  
realizzate ad esclusivo fine egoistico e per un tornaconto personale, perché è

25

evidente dalle deposizioni dei funzionari preposti indicati dalla Amministrazioni che si versa piuttosto in una situazione di *deriva violenta* e

non giustificata di un'azione di polizia.

Le parti attrici, nel lamentare la violazione dei diritti fondamentali

riconosciuti dagli artt. 2, 13, 17, 18, 21, 32 Costituzione, evidenziano la commissione di un lungo elenco di reati posti a tutela dell'incolumità personale, dell'onore, della libertà morale e di movimento, dei diritti costituzionali di associazione e riunione. La difesa delle tre Amministrazioni

non prende posizione in merito perché – come già detto – si assume semplicemente che i fatti allegati non si sono mai verificati.

L'impostazione, un po' semplicistica, delle pretese delle attrici in

ordine alla qualificazione incidentale dei fatti di rilevanza penale merita una più approfondita analisi. Il problema, infatti, non è dato dall'esistenza di condotte volontarie astrattamente riconducibili ad una pluralità di norme incriminative, ma è rappresentato piuttosto dall'esistenza o meno di alcuna causa di giustificazione, obiettiva o putativa.

Nessun dubbio che, sotto il profilo obiettivo, non possano invocarsi in

favore degli operanti le scriminanti della legittima difesa o dell'uso legittimo

delle armi, visto che nessuna violenza veniva contro di loro o contro i loro

colleghi portata dalle due odierne attrici o da altre persone che si trovassero in

quel momento in loro compagnia o nei loro pressi : eloquenti sono le

fotografie dell'accaduto, che in nessuno scorcio lasciano intravedere

assembramenti o gruppi violenti all'opera nella Piazza Alessi e nelle sue

adiacenze (docc. 22-30) prima e dopo lo specifico episodio in esame.

Può dirsi che ricorra l'esimente putativa, dal momento che gli operanti

erano convinti di dover fronteggiare una violenza portata contro i loro

colleghi ed in generale contro i provvedimenti dell'autorità emanati per

disciplinare l'accesso ai quartieri cittadini? Il fatto è che, mentre un equivoco

iniziale poteva ancora albergare durante la fase di trasferimento degli

operanti fin nella zona di Piazza Alessi, nulla più convalidava la convinzione

che le forze di polizia di stanza al confine tra le due zone cittadine fossero

"attaccate" quando gli agenti romani giunsero nella predetta piazza, del tutto

tranquilla, come apprezzabile dalle foto finali del dossier fotografico delle

attrici e come confermato dalle stesse deposizioni dei funzionari preposti al

servizio di ordine pubblico.

In particolare, nessuna erronea supposizione poteva ragionevolmente

27

Se nulla dunque giustificava, ad un minimo controllo visivo, un  
approcio violento, allora vi è da concludere che *il pestaggio* delle due  
cittadine bolognesi rimane del tutto inspiegabile in termini razionali. Si  
potrebbe forse ipotizzare una reazione impulsiva e scomposta probabilmente  
legata allo stress emotivo del pesante servizio richiesto in quella giornata agli  
agenti; tensione ed affaticamento, che potrebbero aver condotto ad una  
prevaricazione violenta nei confronti di chi veniva, a torto o ragione, ritenuto  
vicino agli organizzatori delle manifestazioni che stavano in quel momento

forze di polizia.  
indossanti magliette gialle, una qualche parte negativa nell'"attacco" alle  
"organizzatori" del Genoa Social Forum, agli osservatori legali, a giovani  
FABBOZZI non vi era alcun elemento che consentisse di attribuire agli  
pacifiche. Da sottolineare, in ogni caso, che nella comunicazione del dr.  
nella piazza Alessi a dialogo con altre persone, come loro assolutamente  
punto in cui si era registrata qualche turbolenza, solo verbale, ed erano ferme  
sarebbe un'indubbia forzatura lessicale), le quali si trovavano a 200 metri dal  
*aggritate* (perché parlare di un "controllo di polizia" e di "controlli incruenti"  
formularsi per quanto concerne le specifiche condotte delle due cittadine

impensierendo le forze di polizia, chiamate a svolgere tutela dell'ordine

pubblico nella prima giornata di un autentico triduo di passione per la nostra

città. La casacca gialla con l'indicazione del *Genoa Social Forum*, per giunta

con la qualifica di "organizzatore", e la giovane età delle parti lese,

spiegherebbero perché, tra tutte le persone presenti in Piazza Alessi,

TONIONI e COSTANTINO (e non, ad esempio, i coniugi SILINGARDI)

venivano subito fatte bersaglio di un'azione violenta ed ingiustificata insieme

ad un altro paio di giovani con pettinatura "rasta", ritenuta una specie di

"divisa" dei manifestanti.

Non è però utile indulgere oltre nell'esame del *movente* dell'azione

lesiva, nell'odierna sede risarcitoria, perché ai fini civilistici è sufficiente

concludere che si tratta di comportamenti coscienti, volontari e dolosi e che

in nessun caso la condotta degli operanti in esame si può ricondurre

all'esercizio di poteri legittimi, neppure sotto il profilo *putativo*, in quanto è

chiaro che sviluppare *prima* un'azione violenta, e verificare *dopo* se esiste un

comportamento minaccioso o violento contro l'autorità, non appartiene alla

sfera di applicazione degli artt. 53 e 59 del codice penale.

Quanto precede sta a significare che la privazione della libertà

personale, gli insulti, le minacce e le percosse ricevute dalle parti lese – poi esitate in lesioni ecchimotiche sulla persona della COSTANTINI, ed in patologie psichiche per entrambe le parti lese – possono incidentalmente ricondursi allo schema delle incriminazioni previste dagli artt. 581, 582, 594, 610, 612 c.p., mentre non si ravvisano gli estremi del sequestro di persona previsto e punito dall'art. 605 c.p. in quanto la compressione della libertà di movimento è stata contenuta nei brevi limiti cronologici dello sviluppo dell'indicata azione lesiva, e non si è protratta per un ulteriore apprezzabile lasso di tempo. Non paiono neppure ravvisabili gli estremi dei reati previsti dagli artt. 606-609 del codice penale, i quali presuppongono situazioni ben specifiche legate al formale stato detentivo o di fermo, o ad investigazioni di polizia, come pure modalità consumative particolari, che non sembrano ricorrere nella specie.

Non interessa approfondire ulteriormente il versante penalistico, esplorando i profili della procedibilità dei reati in questione e del corredo circostanziale, perché le precedenti considerazioni – una volta verificata l'antigiuridicità della condotta degli agenti operanti (rectius: di alcuni operanti, tre o quattro agenti) sia sotto il profilo obiettivo che per quello



"putativo" - consentono di entrare nel delicato terreno della stima del danno alla persona, una volta considerato che appare manifesto il pregiudizio e la limitazione dei diritti fondamentali dell'incolumità psico-fisica, della libertà di spostamento e morale, dell'onore, protetti dalle incriminazioni penali passate in rassegna. Per contro, proprio per l'estraneità al momento dei fatti delle due parti attrici alle manifestazioni in corso di svolgimento ad iniziativa di altri soggetti a non breve distanza da loro, e comunque per il fatto che le due cittadine non stessero esercitando in quel mentre le funzioni di "osservatrici" per conto del *Genoa Social Forum*, non si può dire che si sia anche realizzata una limitazione delle ulteriori libertà di riunione, associazione, manifestazione del pensiero.

L'accertamento incidentale della consumazione di una gamma di reati in danno delle parti lese consente di risarcire in favore delle danneggiate il danno non patrimoniale di cui parla l'art. 185 c.p. : ma deve subito aggiungersi che i diritti fondamentali compresi nella vicenda in esame sarebbero autonomamente risarcibili anche nell'ipotesi in cui venisse riconosciuta l'esimente putativa per le condotte lesive non punibili nelle corrispondenti fattispecie colpose.



La risarcibilità di tali diritti, infatti, non risulta più affidata alla sola regola dell'art. 185 cod.pen., ma discende direttamente dall'art. 2059 cod.civ., a prescindere dalle modalità consumative e dalla qualificazione o meno dei fatti in esame come reati.

La lettura *costituzionalmente orientata* di tale disposizione, che hanno proposto con identiche argomentazioni la Corte di Cassazione con le note decisioni n. 8827 e 8828 del maggio 2003 e la Corte Costituzionale con le sentenze n. 233 e 356 dello stesso anno, porta infatti a ritenere che *le norme di aggancio* alla risarcibilità del danno non patrimoniale, che il citato art. 2059 cod.civ. pretende, possano essere le stesse disposizioni costituzionali che riconoscono e garantiscono i diritti fondamentali delle persone. Per una recentissima conferma del nuovo corso giurisprudenziale introdotto con gli autorevoli precedenti richiamati, si può leggere la decisione della III Sezione della Corte di Cassazione del 18 marzo 2005, n. 5677 (Presidente Nicastro – relatore Trifone -ricorrente Di Salvo: pubblicata sull'edizione *on line* di Diritto e Giustizia del 19 marzo 2005), in cui si è precisato che : *Il più recente indirizzo interpretativo, espresso da questa Corte a far tempo dalle sentenze 8827/03 e 8828/03, è nel senso, ormai, che il danno non patrimoniale, conseguente alla ingiusta*

lesione di un interesse inerente alla persona costituzionalmente garantito, non è soggetto, ai fini della risarcibilità, al limite derivante dalla riserva di legge correlata all'articolo 185 Cp, e non presuppone, pertanto, la qualificabilità del fatto illecito come reato, giacché il rinvio ai casi in cui la legge consente la riparazione del danno non patrimoniale ben può essere riferito, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, anche alle previsioni della legge fondamentale, ove si consideri che il riconoscimento, nella Costituzione, dei diritti inviolabili inerenti alla persona non aventi natura economica implicitamente, ma necessariamente, ne esige la tutela, ed in tal modo configura un caso determinato dalla legge, al massimo livello, di riparazione del danno non patrimoniale.

Anche la Corte costituzionale, con la sentenza 233/03, ha segnalato l'indubbio pregio del suddetto indirizzo, che riconduce a razionalità e coerenza il tormentato capitolo della tutela risarcitoria del danno alla persona e che, nel superamento della tradizionale affermazione per cui il danno non patrimoniale riguardato dall'articolo 2059 Cc si identificherebbe con il cosiddetto danno morale soggettivo, prospetta del medesimo articolo 2059 l'interpretazione costituzionalmente orientata, tesa a ricomprendere nell'ambito di operatività della norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante dalla lesione di valori inerenti alla persona e, dunque, anche il danno morale soggettivo".

Analoghe considerazioni sono già state abbondantemente sviluppate

nelle decisioni con cui, nel novembre del 2003, questo Tribunale si è adeguato

al nuovo corso giurisprudenziale sopra richiamato il quale, per una parte (v. la sentenza n. 356/2003 della Corte Costituzionale), deriva proprio da questione di costituzionalità sottoposta da questa stessa II Sezione civile : è dunque sufficiente il rinvio alle sentenze n. 4232 e 4233 del 19.11.2003 rese dal Tribunale in causa SOFIA contro VITELLO e BELFIORE contro AUTOTRASPORTI ORLANDO, per intendersi contestualmente richiamati i principi fondamentali del risarcimento del danno alla persona a cui di seguito ci si atterra, con gli ovi correttivi imposti dalla specificità del caso.

Con tali premesse, è possibile passare alla disamina delle voci di danno reclamatione, che saranno poi oggetto di liquidazione globale, senza dimenticare che il precedente esame del versante penalistico della vicenda – per certi versi superfluo ai fini della teorica risarcibilità dei diritti fondamentali compromessi nella specie – risulta utile per un'adeguata valorizzazione di tutti gli elementi dell'azione lesiva che devono essere considerati per la concreta liquidazione del danno.

Per quanto riguarda gli sviluppi delle percosse, esse non sono esitate in lesioni personali di tipo fisico per la TONIONI, ma in un primo pregiudizio temporaneo di natura psichica. Per la COSTANTINO, la sicura dimostrazione

delle echimosi conferma che le percosse sono giunte a segno dando vita a distinte lesioni personali, con postumi fortunatamente contenuti. Entrambe le conseguenze lesive temporanee sono dunque risarcibili ricorrendo a diarie giornalieri.

Più complesso aspetto è quello che riguarda il danno permanente di natura psichica, sul quale sono state licenziate due successive CTU medico-legali, affidate entrambe a qualificati specialisti del ramo, le quali hanno concluso ambedue per la presenza di disturbi post traumatici da stress pur divergendo in ordine alla misura invalidante per la sola COSTANTINO (3% secondo il prof. COCITO; 5% secondo il prof. BANDINI). Nel secondo elaborato, peraltro, il nuovo perito ha messo in evidenza che la perdurante presenza di segni lesivi nell'avambraccio, il particolare vissuto della COSTANTINO anteriormente ai fatti di causa, il suo ricorso successivo alle terapie di supporto psicologico, giustificano una valutazione del danno alla persona in termini conformi al punteggio invalidante stimato da entrambi i consulenti per il caso della TONIONI.

Le quasi del tutto coincidenti valutazioni dei due esperti sono contestate, per opposte ragioni, dalle parti contrapposte, ma è meditato





convincimento dello scrivente che le analisi e le conclusioni peritali siano meritevoli di piena convalida. L'anamnesi sulle periziande è stata raccolta con particolare scrupolo, sono state somministrate appropriate batterie di test, l'episodio lesivo è stato sezionato nei suoi momenti costitutivi, il "vissuto" delle due parti lese è stato largamente analizzato prima, durante e dopo la vicenda in esame. TONIONI e COSTANTINO sono tornate alla loro normale attività svolte prima dei fatti genovesi con il segno indelebile di un'esperienza traumatizzante, soprattutto per la repentinità ed assoluta inspiegabilità dell'intervento degli operanti, da apprezzarsi anche alla luce del fatto che da decenni l'azione delle forze di polizia era orientata a ben altri canoni di professionalità e ciò ispirava quindi un atteggiamento di normale fiducia verso le stesse forze, che l'inutile violenza dispiegata nel "controllo" a cui sono state sottoposte ha traumaticamente smentito per le odierne parti lese : ciò è apprezzabile dalle dichiarazioni rese nell'interrogatorio libero, nei resoconti delle strutture di sostegno psicologico e nei colloqui sostenuti con i periti.

Tale esperienza negativa, sezionata in tutti i suoi aspetti dai periti e ritenuta difficilmente riproducibile, risulta oggi avviata sui binari della

razionalizzazione e del contenimento emotivo, grazie alle opportune cure seguite, pur se perdurano momenti di difficoltà relazionale in riferimento ad altre e future occasioni di contatto con normali fenomeni del vivere sociale, come manifestazioni pubbliche con il necessario corredo di servizio di polizia o comunque, in generale, momenti di rapporto e confronto con i tutori dell'ordine : rispetto alle quali situazioni, dai lavori peritali è emerso che si manifesta il perdurante disagio psicologico per chi - come la COSTANTINO - aveva già trascorsi di una qualche militanza politica; o per chi - come la TONIONI - svolge una professione che comporta frequenti momenti dialettici con l'autorità.

Con tali chiarimenti, la valutazione medico-legale del prof. BANDINI può essere perciò assunta a base estimativa del pregiudizio psichico per la determinazione monetaria dei risarcimenti dovuti.

A tale specifico riguardo, per la liquidazione del danno alla persona, nella sua espressione "biologica" e per tutta la sfera dei diritti primari offesi dall'illecito contro la persona, questa II Sezione del Tribunale nella sentenza n. 2270 Raffaele MOLONIA contro SAPA S.p.A. del 28.9.98 (rg. 3008/92) si è adeguata da tempo al sistema "a punto tabellare" di derivazione milanese.



Le considerazioni svolte a giustificazione di tale tecnica liquidatoria devono essere integrate, come già sopra anticipato, con le più recenti acquisizioni della giurisprudenza di legittimità in ordine alla bipartizione ontologica del danno (patrimoniale-non patrimoniale) ed alla conseguente risarcibilità di tre componenti del pregiudizio alla persona : il danno "biologico" in senso stretto, il danno esistenziale o da "lesione da diritti costituzionalmente protetti", il danno morale soggettivo. Da notare che alla seconda componente del danno alla persona, hanno fatto espresso riferimento le parti attrici fin dalle allegazioni iniziali, ben prima che le note decisioni rese dalla III Sezione della Corte di Cassazione nel corso dell'anno 2003 (nn. 7281, 7282, 7283; 8827 e 8828) venissero recepite da questa II Sezione del Tribunale con le richiamate sentenze VITELLO e BELFIORE del 19.11.2003.

Riguardo a tale sistematica del danno, vi è da aggiungere che, ad onta della bassa invalidità *biologica* ritenuta dai consulenti designati, si può nella specie riconoscere un pregiudizio di natura non transeunte e di tipo esistenziale, per come definito nei due citati precedenti di legittimità ed anche da questo Tribunale, riscontrato dalle indagini peritali e significante compromissione di una sfera delle relazioni sociali legata all'impegno pubblico delle due parti



lese : sfera nella quale la COSTANTINO era già introdotta, e la TONIONI  
muoveva i primi passi, forte della sua competenza professionale.

Deve però riconoscersi che il sistema di liquidazione del danno alla  
persona, compendiato nelle richiamate decisioni e nella tabella liquidatoria  
edita il 20 gennaio 2004, appare inadeguato rispetto al caso concreto senza  
appropriati correttivi perché, in primo luogo, è generalmente concepito in  
funzione di illeciti colposi e non per la variante dei fatti dolosi : per cui le  
modalità consumative degli illeciti, la carica di violenza gratuita insita nella  
vicenda descritta, la comprensibile apprensione patita dalle parti lese in quel  
breve ma drammatico frangente, sono elementi tutti che devono trovare  
congrua valorizzazione equitativa, attesa la natura non solo riparatoria del  
danno morale da reato.

In secondo luogo, non si deve dimenticare che si va in questa sede a  
risarcire l'intera gamma dei diritti fondamentali conculcati nella specie, quali  
sopra passati in rassegna, che non hanno un sostrato psico-fisico, e per la cui  
lesione ci si deve indirizzare inevitabilmente verso una liquidazione  
equitativa, non essendo concepibile una "tabellazione" del pregiudizio alla  
libertà di movimento o di autodeterminazione o dell'onore.



Si ritiene tuttavia, proprio nell'esercizio dei poteri equitativi di cui

all'art. 1226 c.c., che la misura economica del punteggio invalidante stimato in sede medico legale, che già costituisce un fermo punto di partenza per il

ristoro del danno biologico e non merita di essere toccato in se stesso in

quanto risarcisce la dimensione obiettiva della lesione all'integrità psico-fisica

accertata secondo parametri verificabili peritalmente, possa funzionare da

valido parametro di riferimento, anche per il ristoro degli ulteriori diritti

fondamentali risarcibili, che vanno necessariamente "soggettivizzati" -

secondo le note indicazioni della sentenza n. 186 del 1984 della Corte

Costituzionale - per tenere conto degli aspetti di maggiore afflittività del fatto

lesivo, derivante dalla dimensione di aggressione volontaria e violenta che

caratterizza l'odierno caso.

Si ritiene che l'aggravamento del risarcimento dei diritti fondamentali,

diversi dal "bene-salute", ai valori monetari da riconoscersi per il pregiudizio

psichico trascurate alla persona e per il danno permanente sempre di tipo

psichico, con una metodica che a tratti ricorda lo schema moltiplicativo

dell'art. 81 c.p., costituisca utile tecnica liquidatoria per evitare l'arbitrio più

totale, e possa agevolare l'elaborazione di canoni omogenei anche per le



ulteriori vicende risarcitorie legate ai fatti del luglio 2001.

Tale raccordo tra la stima liquidatoria dei diritti fondamentali lesi, non aventi una dimensione psico-fisica medicalmente accertabile, con la somma

riconosciuta per il danno immediatamente lesivo del bene protetto dall'art. 32 della Costituzione si giustifica razionalmente sul terreno dell'equità

considerando che, per quanto affittivo ed avvilente, nessun illecito riesce ad essere più mortificante e penoso di quello che si sostanzia nella diretta

aggressione contro l'incolumità personale : il primo e fondamentale bene della persona preso in considerazione dalla filosofia politica classica a

giustificazione del passaggio dallo "stato di natura", alla società civile ed allo Stato di diritto.

Per le ragioni esposte, si ritiene di dover operare per i casi in esame i seguenti correttivi rispetto agli usuali parametri liquidatori introdotti nel novembre 2003 e ribaditi con la vigente tabella di determinazione del danno non patrimoniale comunicata nel gennaio 2004:

a) il danno da lesione dei diritti costituzionalmente garantiti va riconosciuto in misura pari al danno biologico permanente, con un piccolo arrotondamento (da 4900 euro a 5000), in luogo dell'ordinaria

frazione che va dal quarto alla metà di tale pregiudizio, tenuto conto del fatto che la compressione dei diritti in esame, indubbiamente significativa ed improvvisa, è stata però abbastanza contenuta nel suo sviluppo cronologico;

b) la misura economica del danno morale soggettivo, che va ad indennizzare le sofferenze psicologiche trascurate e per solito è collegato all'invalidità temporanea con una diaria di 37.95 euro al giorno, merita nell'odierno caso di essere portata a 114 euro al giorno, il triplo, visto che si parla della commissione di reati dolosi con apprezzabili ricadute di *shock* per la brutalità, la repentinità e l'irrazionalità dell'aggressione sopra esaminata, che hanno determinato patimenti immediati di intuibile e significativa consistenza.

Sono naturalmente rimborsabili le spese di cura ed in particolare l'assistenza psicologica, che TONIONI e COSTANTINO hanno dimostrato con appropriate certificazioni dei presidi sociosanitari pubblici della loro città, e che entrambi i fiduciari tecnici consultati in sede giudiziaria hanno ritenuto pertinenti e congrue.

Dunque, tenuto conto della relazione del C.T.U. dr. BANDINI,

adeguatamente argomentata e persuasiva, che ha accertato a carico di parte attrice TONIONI un' invalidità permanente del 5% (valore economico del punto: euro 4909,76 in rapporto all'età della parte danneggiata di anni 35 al momento del fatto : v. la pubblicazione GUIDA AL DIRITTO suppl. I del 2003) ed una invalidità temporanea parziale di giorni 60 al 25%, la misura del risarcimento spettante per il solo danno biologico e per le spese occorse si determina come segue:

|                         |                   |       |       |         |
|-------------------------|-------------------|-------|-------|---------|
| DB ITT Inv. temp. tot.  | 37,95             | x gg. | 0,00  | 0,00    |
| DB ITP Inv. temp. parz. | 37,95             | : ##  | x gg. | 60,00   |
| DB IP Inv. Permanente   | Val. punto finale | ##    | x     | 4909,76 |
| spese mediche           |                   |       |       | 1907,44 |
| Totale                  |                   |       |       | 7386,45 |

A tale conteggio devono aggiungersi euro 5000+569,25+1710 (da 114eu\*60gg\*25% itp) per il danno morale e la lesione dei diritti costituzionalmente garantiti in base alle indicazioni appena sopra tracciate : il risarcimento totale assomma così ad euro 14.666.

Per COSTANTINO, vista la relazione dello stesso C.T.U. che ha

accertato a carico della predetta un' invalidità permanente del 5% (valore economico del punto: euro 4998,49, in rapporto all'età della parte danneggiata di anni 32 al momento del fatto : v. la pubblicazione GUIDA AL DIRITTO suppl. 1 del 2003) ed una invalidità temporanea totale di 10 giorni e parziale parziale di giorni 60 al 50%, la misura del risarcimento spettante per il danno biologico subito si determina sulla base del calcolo che segue:

|                         |                   |       |       |         |
|-------------------------|-------------------|-------|-------|---------|
| DB ITT Inv. temp. tot.  | 37,95             | x gg. | 10,00 | 379,50  |
| DB ITP Inv. temp. parz. | 37,95             | : ##  | x gg. | 10,00   |
| DB IP Inv. Permanente   | Val. punto finale | ##    | X     | 4998,49 |
| spese mediche           |                   |       |       | 170,88  |
| Totale                  |                   |       |       | 5738,62 |

A tale conteggio devono aggiungersi euro 5000+379,50+189,75+1710 (da 114eu\*10gg+114eu\*10gg\*50%ittp) per la lesione dei diritti

costituzionalmente garantiti : il totale assomma ad euro 13.017.

Poiché per l'effettuazione del conteggio del danno alla persona si è fatto ricorso alle tabelle liquidatorie elaborate con riferimento all'anno 2003 ed al valore della moneta di detto anno, si giustifica un aggiornamento dei precedenti importi per rivalutazione monetaria -- sulla base dei noti indici



ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati -

dall'1.1.2003 fino alla data odierna.

Inoltre, poiché la somma spettante per il ristoro dei danni biologico,

esistenziale e morale viene determinata all'indicata data di riferimento, per

il calcolo degli interessi compensativi occorre applicare il criterio di cui alla

nota sentenza della Cassazione a Sezione Unite 17.2.1995 n. 1712, secondo il

quale gli interessi sui debiti di valore vanno calcolati sulla somma

corrispondente al valore della somma al momento dell'illecito, via via

rivalutata anno per anno sulla base dei noti indici ISTAT dei prezzi al

consumo per le famiglie di operai ed impiegati. In applicazione di tale criterio

al fine del calcolo degli interessi le somme come sopra determinate in linea

capitale devono essere previamente devalutate dall'1.1.2003 fino al 20.7.2001

in base ai detti indici e sulla devaluazione ottenuta, progressivamente

rivalutata anno per anno, devono calcolarsi gli interessi al tasso legale.

Spettano inoltre alla parte attrice ed all'interveniente gli ulteriori interessi

legali di natura corrispettiva sul capitale rivalutato e sugli interessi

compensativi determinati in precedenza dalla data della presente sentenza al

pagamento effettivo.





Definitivamente pronunciando, accertata la responsabilità del solo MINISTERO degli INTERNI in ordine alla vicenda per cui è processo,

*P.Q.M.*

appesantimento della fase istruttoria.

organi non ha determinato allungamento dei tempi processuali, o lite possono essere compensate, visto che l'evocazione in giudizio di tali alcun apporto causalmente rilevante nello specifico caso in esame. Le spese di carabinieri (v. MINISTERO della DIFESA), non bastano a concretizzare CONSIGLIO), e quello di aver disposto dei militari in forza all'Arma dei esteri in corso di svolgimento il 20.7.2001 (v. PRESIDENZA del pretesa risarcitoria : il fatto di aver organizzato il vertice dei capi di stato Le ulteriori amministrazioni convenute vanno invece assolte da ogni dichiarata provvisoriamente esecutiva (art. 282 C.P.C.).

Interni in base al principio di soccombenza. La presente sentenza va fiorense - e quelle di C.T.U. vanno poste a carico dell'Amministrazione degli Le spese di lite - determinate a norma degli artt. 5.4 e 6.1 della tariffa

dichiara tenuta e condanna la medesima Amministrazione a corrispondere a parte attrice avv. Anna Maria TONIONI la complessiva somma di euro 14.666 ed in favore dell'interveniente dr.essa Antonietta COSTANTINO la complessiva somma di euro 13.017 : con gli accessori per rivalutazione legale, interessi compensativi e corrispettivi nelle misure e con le decorrenze indicate in motivazione.

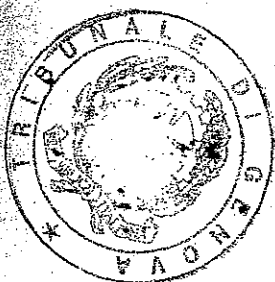
Condanna inoltre l'amministrazione degli Interni a rimborsare alla parte attrice le spese di costituzione e giudizio che si liquidano in euro 315 per esborsi documentati, euro 225 per spese imponibili, euro 2650 per diritti di procuratore, euro 3000 per onorari di avvocato, 12,50% su diritti ed onorari per rimborso forfettario delle spese generali, oltre Iva e CPA come per legge; con aumento del 70% per tutte le precedenti voci in riferimento alla posizione COSTANTINO.

Pone definitivamente a carico del predetto MINISTERO, per intero, le spese delle due c.t.u. licenziate in causa. Dichiaro la sentenza provvisoriamente esecutiva.

ASSOLVE da ogni pretesa risarcitoria la Presidenza del CONSIGLIO dei MINISTRI ed il Ministero della DIFESA compensando integralmente le







IL CANCELLIERE  
IL CANCELLIERE  
Laura S. MONTAGNASTINO

OGGI - 9 MAG. 2005  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
TRIBUNALE DI GENOVA

*Braccialini*

dr. Roberto BRACCIALINI

IL GIUDICE

Così deciso in Genova il 25 aprile 2005

spese di lite.

CONCLUSIONI delle PARTI

Sentenza in primo grado monocratica tra le parti

TONIONI+I c. PCDM+MDI e MINDIFESA

Conclusioni per la parte attrice avv. A.M. COSTANTINO:

Piaccia al Tribunale adito dichiarare tenuti, solidalmente, al risarcimento di tutti i danni subiti dall'avv. TONIONI le tre amministrazioni convenute, risarcimento che deve riguardare sia i danni fisici, sia psichici, sia morali, sia esistenziali e quant'altro. Nella misura che risulterà in corso di causa o che parrà di giustizia, non inferiore comunque a lire 1.500.000.000. Vinte le spese.

Conclusioni per l'interveniente dr.ssa COSTANTINO:

Voglia il Tribunale adito, preso atto dell'intervento volontario principale col presente atto esperto, dichiarare tenuti, solidalmente, al risarcimento di tutti i danni subiti dalla dr.ssa COSTANTINO le tre amministrazioni convenute, risarcimento che deve riguardare sia i danni fisici, sia psichici,

sia morali, sia esistenziali e quant'altro. Nella misura che risulterà in corso di causa o che parrà di giustizia, non inferiore comunque a lire 1.500.000.000. Vinte le spese.

Conclusioni per le tre Amministrazioni convenute

Voglia il tribunale adito, previa fissazione di ulteriore udienza nel rispetto del termine a comparire, accertare e dichiarare l'estraneità alla lite della presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della Difesa; mandare assolta l'amministrazione dell'Interno da ogni avversa domanda; con vittoria di spese.

5